

29 GIU. 2015

Avv. SEBASTIANA DORE
Via Principessa Clotilde, 2 - 00196 Roma
Tel. 06.3611486 - Fax 06.32609846
sebastiana.dore@libero.it

COPIA SCAMBIO
AVV.

TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE

ROMA

Rg. n. 109/2015

MEMORIA DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

nell'interesse della REGIONE LOMBARDIA (codice fiscale n.80050050154), con sede in Milano – Piazza Città di Lombardia n. 1, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, Roberto Ernesto Maroni nato a Varese il 15.3.1955 (C.F. MRNRRT55C15L682T), rappresentata e difesa, per mandato in calce al ricorso, dell'avv. Piera Pujatti (cf PJTPRI62C51C722G) dell'Avvocatura regionale ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Sebastiana Dore, in Roma, via Principessa Clotilde, 2 (Si indica il recapito di fax e l'indirizzo di posta elettronica certificata dove ricevere le comunicazioni: piera.pujatti@milano.pecavvocati.it – 0267655600)

NEL PROCEDIMENTO PROMOSSO DA

Comune di Senago, in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto Fossati e Cristina Catricalà del Foro di Milano e dall'avv. Giovanni Corbyons del Foro di Roma

PER L' ANNULLAMENTO

Del decreto della Direzione Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile della regione Lombardia n. 1829 del 10 marzo 2015, pubblicato sul BURL del 12 marzo 2015 (serie ordinaria n. 11): *“progetto vasca di laminazione delle piene del torrente Seveso, nel Comune di Senago (MI). Proponente: AIPO – Agenzia Interregionale per il Po. Pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi del d. lgs. 152/2006 e della LR n. 5/2010”*

Si costituisce in giudizio, con il presente atto, l'intimata Amministrazione regionale per contestare quanto dedotto in fatto e in diritto dal ricorrente e per esporre quanto segue

FATTO

Il ricorso in esame si riferisce alle opere per realizzare la prima di una serie di aree di laminazione delle piene, distribuite lungo il corso del torrente Seveso e del Canale scolmatore di nord ovest (di seguito CSNO); l'obiettivo è quello di ottenere che la portata del torrente verso Milano sia ridotta entro il valore limite scaricabile nel CSNO - calcolato in $60 \text{ m}^3/\text{s}$ - in modo da annullare il flusso a valle verso Milano in presenza di eventi meteorici con tempo di ritorno di 100 anni, e di conseguenza, salvaguardare dagli allagamenti i quartieri settentrionali della metropoli e i Comuni adiacenti.

Infatti in situazioni di piena il torrente Seveso viene parzialmente scolmato dal CSNO, che ha una lunghezza di circa 34 chilometri e deriva le acque di piena dal torrente Seveso nel Comune di Paderno Dugnano per conferirle al Deviatore Olona e, in casi eccezionali, al fiume Ticino.

La parte di Seveso che non viene scolmata dal CSNO raggiunge Milano ed entra nel tratto tombinato milanese, i cui restringimenti sono una delle concause delle periodiche esondazioni che mettono gravemente in difficoltà la porzione settentrionale della città. Per migliorare il deflusso delle acque, in parallelo con i lavori di adeguamento del CSNO finanziati da Regione Lombardia, il Comune di Milano ha finanziato la rimozione di parte dei sedimenti presenti nel tratto sotterraneo del Seveso, allo scopo di ridurre le sovrappressioni nelle sezioni più critiche del tratto tombinato.

L'area di laminazione di Senago è la prima del sistema complessivo, destinato a mettere in sicurezza l'area del bacino del Seveso. Le altre aree di laminazione, in corso di progettazione a cura di AIPO, sono ubicate nei Comuni di Paderno Dugnano, Lentate sul Seveso, Varedo, Milano (progettazione a cura del Comune di Milano) e nelle zone più alte del bacino nei Comuni di Vertemate con Minoprio, Carimate e Cantù.

Le opere in progetto sono localizzate nella porzione meridionale del Comune di Senago, nelle vicinanze del confine con il Comune di Bollate e appena all'interno del Parco regionale delle Groane, circa 18 km a nord del centro di Milano; il sedime di progetto si estende su una superficie complessiva di circa 17 ha, pianeggiante, ineditata ed attualmente classificata come area agricola, compresa fra i torrenti Pudiga a Ovest e Garbogera a Est, a cavaliere dell'intersezione tra il Canale Scolmatore di Nord-Ovest (CSNO) e la SP175 Senago – Bollate.

Nel Piano per l'assetto idrogeologico (PAI) dell'Autorità di bacino del Po, l'ambito idrografico Lambro – Seveso - Olona è stato individuato come prioritario per le azioni di risanamento idraulico e ambientale.

Il progetto prevede essenzialmente la formazione di un volume di invaso di 970.000 m³ da realizzare in scavo, con una profondità massima di circa 15 m dal piano campagna, con fondo e declivi di raccordo impermeabilizzati, suddiviso in tre settori funzionalmente collegati in serie; gli elementi costitutivi sono pertanto il sistema delle opere idrauliche deputate alla laminazione delle portate di piena, le opere di presa dal CSNO, dal torrente Garbogera e dal torrente Pudiga, il sistema di scarico dell'invaso per il convogliamento nel CSNO e l'adeguamento della sezione

di un tratto del canale; a ciò si aggiungono gli interventi di valorizzazione paesaggistica e di inserimento ambientale.

AIPO, soggetto proponente, ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale alla Regione Lombardia in data 11 novembre 2014. Trattasi di progetto rientrante nell'allegato B, lettera O) della LR n. 5/2010 (nonché nell'allegato IV del d. lgs. n. 152/2006) " *Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale ad eccezione di quelli previsti in piani e programmi di competenza regionale. Risultano escluse le difese spondali, le opere di stabilizzazione d'alveo, i risezionamenti d'alveo, nonché la manutenzione e l'adeguamento funzionale delle opere per il contenimento dei livelli di piena*".

Il progetto era, pertanto, da sottoporre a verifica di VIA; tuttavia lo stesso proponente ha richiesto, viste le caratteristiche del progetto e il territorio interessato, di sottoporlo a VIA.

Il procedimento si è regolarmente svolto, in contraddittorio con gli enti e i soggetti interessati.

È stato così emesso il decreto n. 1829/2015, con il quale è stata espressa pronuncia favorevole di compatibilità ambientale con prescrizioni.

Avverso il detto decreto si dirige l'odierno ricorso, che però è inammissibile e infondato, per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. PREMESSA

Il ricorso introduttivo censura il decreto contenente il giudizio di compatibilità ambientale.

In proposito si rileva come *"in tema di V.I.A., il sindacato del giudice amministrativo è circoscritto da limiti particolarmente rigorosi, dal momento che le decisioni degli enti competenti rientrano tra le valutazioni tecniche riservate all'Amministrazione, in quanto titolare di una specifica competenza legata alla tutela di particolari valori costituzionali, come si desume dall'art. 17, secondo comma, della legge n. 241 del 1990, che dispone la non surrogabilità delle valutazioni tecniche spettanti alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini"* (T.A.R. Lazio, Sez. II bis - 5 luglio 2005, n. 5481). Al riguardo deve del resto ricordarsi che non è sufficiente a consentire un sindacato giurisdizionale il fatto che la determinazione contestata sia sul piano del metodo o del procedimento seguito ovvero anche sul piano contenutistico meramente opinabile, tanto più che al giudice amministrativo non è consentito sostituire con le proprie valutazioni quelle dell'amministrazione, essendo necessaria che sia dedotta e provata l'effettiva esistenza di specifici sintomi dell'eccesso di potere (Cons. St., sez. VI, 11 novembre 2013, n. 5365; 2 maggio 2012, n. 2521), (CdS, V, 2/10/2014, n. 4928, ove si aggiunge che *"il fatto poi che la valutazione di impatto ambientale sia espressione della ampia*

discrezionalità che la legge ha attribuito in materia all'amministrazione regionale, sottrae quel giudizio al sindacato di legittimità, salvo che emergano macroscopici profili di irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà, illogicità o travisamento di fatto").

La sentenza citata descrive i limiti entro i quali si situa il sindacato giurisdizionale in materia di VIA. Per questo motivo si contesta sin d'ora come inammissibile ogni richiesta, svolta in ricorso, di scendere alla disamina di scelte ovvero di soluzioni tecniche

1. SUL PRIMO MOTIVO

1.1 Con il primo motivo di ricorso controparte eccepisce la violazione dell'art 22, comma II, lettera d) del d. lgs. n. 152/06, nella parte in cui richiede che lo studio di impatto ambientale rechi *"una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal proponente, ivi compresa la cosiddetta opzione zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale"*.

Prima di scendere alla puntuale disamina del motivo, si deve rilevare come in ricorso si sostenga che la Regione avrebbe travisato il significato del norma, dando atto dell'insostenibilità della cd opzione zero, considerata la conclamata situazione di dissesto idraulico, nonché dando atto di alcuni elementi connessi al finanziamento.

In proposito non può che rilevarsi che è stato più volte ribadito *"alla stregua dei principi comunitari e nazionali, oltre che delle sue stesse peculiari finalità, la valutazione di impatto ambientale non si sostanzia in una mera verifica di natura tecnica circa la astratta compatibilità ambientale dell'opera, ma implica una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto*

all'utilità socio - economica, tenuto conto anche delle alternative possibili e dei riflessi sulla stessa c.d. opzione - zero; in particolare (CdS , V, 31/5/2012, n. 3254; nello stesso senso .d.S., sez. IV, 5 luglio 2010, n. 4246; sez. V, 22 giugno 2009, n. 4206; VI, 17 maggio 2006, n. 2851). La sentenza afferma che la VIA è il frutto di un complesso giudizio amministrativo con particolare riferimento al corretto uso del territorio, attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità di interessi, pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico - sociale) e privati.

Pertanto aver tenuto presente l'aspetto economico collegato al progetto e la presenza certa di finanziamenti non può, di per sé, essere considerata un aspetto negativo o addirittura di illegittimità.

1.2 Premesso quanto sopra, occorre un'analisi della disamina delle opzioni effettuata durante l'istruttoria e riportata a pag 8 e 9 della relazione allegata al decreto, che rimanda ai contenuti della documentazione allegata al progetto. Un corposo documento specifico descrive le diverse alternative prese in esame fin dal 2012 (Relazione alternative di novembre 2012), così come le proposte presentate dai Comuni coinvolti. Sono ben dodici le alternative prese in esame (doc. n. 3). Peraltro anche il capitolo 8 della relazione generale (doc. n. 2) prende atto delle alternative.

Il ricorso sostiene che lo studio di impatto ambientale si sarebbe soffermato solo all'analisi di otto alternative, previste nel parte di monte del bacino; ma in tal modo dimentica il confronto effettuato su ulteriori nove alternative di ubicazione della vasca, dal cui confronto è emersa la prevalenza della scelta progettuale effettuata (cfr. pag. 8 della relazione istruttoria di VIA).

Va osservato che lo stesso Comune di Senago, nel suo parere reso in Conferenza di servizi, esprime una proposta alternativa, che, in ogni caso, prevede la realizzazione di una vasca di laminazione, seppure di dimensioni ridotte di un quarto rispetto al volume definito (comunque in riduzione) dalla VIA.

Non solo, ma il Comune di Senago ha richiesto una relazione all'Università di Pavia, che riconferma esattamente lo schema generale e particolare delle opere (vasca a Senago e Paderno Dugnano, adeguamento del canale scolmatore, riduzione del volume della vasca di Senago), tutte previste dal progetto o prescritte dalla pronuncia di compatibilità ambientale.

1.3 In ricorso si lamenta l'insufficienza della motivazione rispetto alla cd opzione zero, ovvero la non realizzazione dell'opera.

Tuttavia nel decreto si dà atto di come questa non sia perseguibile, poiché comporterebbe la continuazione delle attuali esondazioni del torrente Seveso, eventualità non perseguibile. Tale indicazione è contenuta anche nella relazione istruttoria allegata al decreto di VIA, a pag. 9.

Controparte contesta che l'opzione zero dovrebbe intendersi non come non realizzazione dell'opera, bensì alternativa alla soluzione progettuale individuata (vasca di laminazione a Senago). Ma le opzioni prospettate, quali la realizzazione della vasca in territorio di altro comune ovvero il miglioramento della qualità delle acque per inviare tutte le portate al Ticino, ovvero l'applicazione dei principi di resilienza dei territori per limitare le portate non hanno palesemente gli stessi effetti nei tempi, nei modi e nei costi cui giunge l'opera in progetto.

Per quanto riguarda i principi di resilienza dei territori, consistenti in strategie di "Drenaggio urbano sostenibile" e di "Invarianza idraulica" certamente da perseguire per evitare ulteriori aggravamenti delle attuali criticità, il dettagliato Studio integrativo effettuato da AIPO nel dicembre 2011 (doc. n. 4) ha dimostrato come l'auspicata adozione delle suddette strategie determinerà consistenti effetti benefici in termini di maggiore resilienza (minori allagamenti) all'interno delle aree urbane dei Comuni situati lungo l'asta più urbanizzata del Seveso, ossia da Lentate sul Seveso verso valle, ma non porterà invece a significativi benefici in termini di riduzione dei deflussi di piena del Seveso, che resteranno comunque incompatibili, ove non si realizzassero le previste laminazioni, con le sue attuali vincolate capacità di deflusso.

1.4 Controparte afferma che non corrisponderebbe al vero la conclusione cui giunge il decreto impugnato, a pag. 8, ossia che gli otto invasi dell'ipotesi alternativa *"non possono sostituire i quattro di sistema ma eventualmente contribuire ad una rimodulazione ed ottimizzazione degli stessi"*.

In realtà una tale affermazione – che va ad impingere nel merito delle scelte amministrative – mostra una non comprensione del progetto complessivo di risanamento idraulico del bacino, che porterebbe di fatto il ricorrente a propugnare, per esempio, lo "spostamento" nel bacino di monte di volumi di laminazione (i 1.950.000 m³ citati) che sono generati da precipitazioni che interessano perlopiù il settore di valle. Il che è evidentemente un controsenso. I volumi trasportati dal corso d'acqua, infatti, aumentano sempre più mano a mano che ci si allontana dalla sorgente del corso d'acqua. Non è pertanto congruo realizzare grandi

volumi di laminazione nella parte alta del bacino, poiché in quella parte il corso d'acqua non trasporta ancora tali volumi, mentre è a valle che diviene necessario l'intervento.

1.5 Un discorso a parte merita poi il mezzo di impugnazione, nella parte in cui lamenta che non sarebbero state prese in considerazione – o in adeguata considerazione – le osservazioni presentate dal comune di Senago.

Nel cap. 2 della relazione istruttoria e nelle considerazioni conclusive al paragrafo 5.1 sono esposte – sinteticamente, ma con rimando agli approfondimenti contenuti nello studio di impatto ambientale e nel complesso della documentazione depositata dal proponente – lo stato attuale e le criticità presenti nel bacino idrografico del Seveso, i fabbisogni che ne derivano per la protezione dei centri abitati e della popolazione dalle piene ricorrenti, gli studi e i progetti pregressi, le motivazioni a sostegno della scelta progettuale effettuata.

E' richiamato anche il ruolo degli esistenti canale scolmatore di nord-ovest (CSNO) e canale deviatore di Olona, il cui utilizzo coordinato come recettori dei deflussi di piena "laminati" consente di smaltire tali portate nel più ampio bacino del Lambro (naturale ricettore del Seveso), senza la loro deviazione nel fiume Ticino [salvo al verificarsi di eventi del tutto straordinari]. In sostanza solo con l'adozione delle previste laminazioni si consegue il soddisfacimento dell'obbligo, previsto dall'Autorità di bacino del fiume Po, di trattenere e poi smaltire le piene del Seveso mantenendole nel proprio bacino naturale di appartenenza (il bacino del Lambro) ed evitando così deviazioni di parti delle stesse nel Ticino.

In tale contesto è motivata anche la scelta localizzativa, che deriva anche - ma non solo - dalla necessità e opportunità di intercettare nelle vasche di Senago anche le piene dei torrenti Garbogera e Pudiga.

Pertanto, le osservazioni proposte dal Comune di Senago trovano specifica risposta nei citati passaggi della relazione istruttoria, in modo sostanziale e non limitato a mera clausola di stile.

Ed è appena il caso di rilevare come gli apporti collaborativi degli intervenienti nel procedimento debbano sì essere controdedotti, ma nel loro insieme e senza che sia necessaria di una minuziosa e puntuale confutazione punto per punto

Quanto infine affermato nel ricorso del Comune relativamente alla presunta dimostrazione della inidoneità dell'opera a raggiungere gli scopi voluti, si ricorda che il SIA ed il progetto dell'opera dichiarano che solo la realizzazione di tutto il sistema delle vasche di laminazione del Seveso potrà alla completa messa in sicurezza dei territori esondati; la vasca di Senago è parte di questo sistema e, pertanto, costituisce parte di una soluzione per tappe, che, in ogni caso, garantirà almeno parzialmente dai rischi di esondazione.

2. SUL SECONDO MOTIVO

2.1 Con il secondo mezzo controparte assume l'illegittimità del decreto impugnato per violazione dell'art 185, comma 3, del d. lgs. n. 152/06, laddove si prevede che sono esclusi dall'ambito di applicazione delle norme sulla gestione dei rifiuti *"i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è*

provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni. Assume infatti controparte che i detti sedimenti sarebbero pericolosi.

Il capitolo 10 della relazione generale del progetto, prodotta al doc. n. 2, richiama i risultati dei monitoraggi appositamente eseguiti nel corso delle attività progettuali ed dettagliatamente esposti nella relazione sulla qualità delle acque (doc. n. 5).

Il detto capitolo è interamente dedicato alle caratteristiche qualitative dei corsi d'acqua coinvolti e dei loro sedimenti sia nelle fasi di tempo asciutto che nel corso delle piene. Le analisi oggi disponibili evidenziano per i sedimenti depositati dalle alluvioni del Seveso caratteristiche di non tossicità e non pericolosità ai sensi della normativa comunitaria e nazionale.

Tuttavia, proprio per offrire la massima garanzia su questo punto (si veda, in particolare, il paragrafo 3.1 della relazione istruttoria), il decreto introduce delle specifiche prescrizioni e stabilisce che la modalità di gestione dei sedimenti sia supportata da una specifica caratterizzazione qualitativa a seguito degli eventi di piena, all'interno di un piano di manutenzione e in modo coordinato con il piano di monitoraggio ambientale. In tal senso dispongono le voci e) e da n) a p) del quadro delle prescrizioni, al paragrafo 5.3 della relazione istruttoria.

Dunque, se da un lato non risulta che le acque abbiano caratteristiche di pericolosità, dall'altro il decreto di VIA impone uno specifico monitoraggio. Va comunque richiamato che – per le modalità stesse di formazione e propagazione delle portate di piena e per il “funzionamento” delle vasche

di laminazione – i volumi invasati derivano essenzialmente da flussi che hanno già considerevolmente diluito la massa inquinante, che affluisce al corso d'acqua dagli scaricatori di piena delle reti fognarie; in tal modo una quota rilevante di tale massa è transitata verso valle prima dell'inizio della fase di invaso delle vasche, come esplicitamente indicato nella Relazione del progetto sulla qualità delle acque e dei sedimenti del CSNO (doc. n. 5, paragrafo 6.4 a pag. 37 ess.), in cui si riportano i risultati dei monitoraggi che dimostrano tale effetto di diluizione.

Di conseguenza, le affermazioni del ricorrente circa la frequenza di rimozione dei sedimenti e la loro pericolosità, risultano apodittiche e non supportate né dal dato di esperienza né da relazioni istruttorie.

Viceversa, il decreto di VIA pone le basi per una gestione dei sedimenti calibrata sulla base del dato reale di qualità dei sedimenti, proprio attraverso i due strumenti sopra richiamati (piano di manutenzione e monitoraggio ambientale).

2.2 In ricorso si contesta l'inattendibilità delle analisi dei sedimenti, in quanto condotte sulla frazione fine e non sulle classi granulometriche superiori a 2 mm; a tale proposito si evidenzia come l'attenzione dei monitoraggi effettuati sia stata doverosamente focalizzata sul sedimento fine vista l'affinità dei metalli pesanti e di altri inquinanti per i materiali a granulometria fine ricchi in sostanza organica che, per le loro caratteristiche fisico-chimiche e granulometriche, favoriscono la ritenzione e l'accumulo di sostanze potenzialmente tossiche. Mentre tali ritenzioni ed accumuli sono di minore importanza per le frazioni granulometriche più grossolane.

In ogni caso i successivi e prescritti monitoraggi ambientali, sopra specificati, consentiranno di acquisire migliori conoscenze e soprattutto consentiranno di calibrare le attività di manutenzione e gestione delle vasche.

3. SUL TERZO MOTIVO

Con il terzo motivo si oppone la violazione del d. lgs. n. 152/06 sotto alcuni aspetti.

3.1 Il primo aspetto preso in considerazione riguarda l'impatto paesaggistico.

In particolare si eccepisce la violazione del d.p.c.m. 12 dicembre 2005 relativo alla *"Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali del paesaggio di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42"*.

L'art. 3 stabilisce che *"Con riferimento alle peculiarità dei valori paesaggistici da tutelare le regioni possono integrare i contenuti della relazione paesaggistica e, previo accordo con la direzione regionale del Ministero territorialmente competente, possono introdurre semplificazioni ai criteri di redazione e ai contenuti della relazione paesaggistica per le diverse tipologie di intervento"*. La regione Lombardia ha applicato tale comma, siglando, il 4 agosto 2006, un accordo con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

In Lombardia, quindi, la documentazione a corredo delle domande di autorizzazione paesaggistica è quella stabilita dalla D.G.R. n. 2727 del 22 dicembre 2011.

Nella relazione istruttoria la componente paesaggio e quella naturalistiche sono state trattate e valutate unitariamente.

Nel paragrafo 3.4 viene ampiamente dato conto di come il progetto e lo studio di impatto ambientale abbiano affrontato il tema dell'inserimento nel contesto territoriale e ambientale.

3.2 Il ricorso enfatizza i presunti danni alle componenti vegetazione e fauna, nonché alla rete ecologica e biodiversità, definendo la localizzazione in un ambiente "inserito in area naturale protetta, in prossimità di siti della Rete natura 2000 e di un importante corridoio della rete ecologica regionale (RER).

Va precisato che l'ambito interessato dal progetto pur ricadendo all'interno di un corridoio ecologico primario, coincidente con il Parco delle Groane, è un vasto prato che non presenta fattori naturalistici, emergenze floristiche o faunistiche rilevanti o comunque tali da conferirgli particolare valore ambientale o dettarne la salvaguardia assoluta.

Ciò, ovviamente, non toglie che si possa e si debba non compromettere ma anzi possibilmente migliorare lo stato complessivo dei luoghi in termini di valenza ambientale. Sotto questo profilo, si ribadisce che i previsti interventi di mitigazione e inserimento ambientale delle opere in progetto sono tali da perseguire questo scopo, attraverso la formazione - sia all'interno che al contorno delle vasche di laminazione - di ambienti il cui livello di biodiversità è potenzialmente superiore, e certo non inferiore, a quello attuale.

Le stesse considerazioni valgono in rapporto al corridoio ecologico citato e alla rete ecologica regionale (RER).

In ogni caso, la pronuncia di compatibilità ambientale ha esplicitamente previsto la possibilità - in sede di Conferenza di Servizi per l'approvazione del progetto - di affinare, sviluppare e integrare gli interventi di mitigazione e inserimento ambientale, ivi compresi quelli volti alla fruizione pubblica dell'area, in raccordo con il Comune e l'Ente gestore del Parco delle Groane.

Tale raccordo è stato infatti successivamente svolto con il Parco delle Groane ed ha portato ad un incremento della valenza ambientale del progetto e ad un parere positivo del Parco delle Groane in sede di Conferenza dei Servizi decisoria.

Nel ricorso si fa infine riferimento agli aspetti fruitivi e ricreativi degli ambiti in progetto negando il raggiungimento di tali scopi a causa dei dislivelli esistenti tra i percorsi fruitivi lungo i cigli ed i fondi vasca.

In realtà, come ben argomentato nella relazione istruttoria della VIA (Paragrafo 3.4, quinto capoverso - pag. 19) il raccordo tra i cigli delle vasche ove sono ubicati i percorsi fruitivi ed il fondo delle stesse è un raccordo dolce con sistemazioni "verdi" e inclinazioni delle sponde complessivamente di 20 gradi. Non esiste quindi alcuna scarpata morfologica paragonabile ad un "crinale affacciato su fronti di scavo profondi l'equivalente di un palazzo di almeno 5 piani" come palesato nel ricorso.

4. SUL QUARTO MOTIVO

Con il quarto motivo si oppone la violazione del d. lgs. n. 152/06 sotto altri aspetti.

4.1 Con riferimento al suolo e al sottosuolo si contestano le misure di mitigazione e compensazione previste, in considerazione del fatto che il

PTCP della Provincia di Milano e il piano del parco delle Groane qualificano le aree quali "aree agricole strategiche" .

Si consideri che il parco delle Groane è un parco regionale, ma non costituisce area naturale protetta ai sensi della legge 394/1991.

In realtà, come la stessa controparte ammette, l'opera è prevista dal piano territoriale regionale che, ai sensi dell'art 19 della LR n. 12/05, prevale sulle previsioni dei PTCP e dei piani dei parchi.

L'opera di laminazione, rientrando nella fattispecie di cui all'art. 37 della LR 14/1998, è in deroga alle previsioni del Piano Cave, e pertanto l'opera non è realizzata in uno degli ambiti individuati dal Piano Cave, oggetto del Piano stesso.

L'art 37 citato, infatti, dispone: *"Nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale e lacuale è vietata l'estrazione di materiali litoidi; tale divieto non si applica alle estrazioni che derivano da interventi di difesa e sistemazione idraulica finalizzati al buon regime delle acque e alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua..... Le attività estrattive di cui al comma 2 sono subordinate al rilascio delle relative autorizzazioni da parte degli enti pubblici competenti anche in deroga alle previsioni del piano cave"*.

Controparte invoca a proprio favore l'art 30 del piano cave della provincia di Milano; ma il successivo art 31 non esclude la realizzazione di cave sotto falda (art. 31), consentite rispettando i parametri ivi riportati.

4.2 Con riferimento all'interazione con la falda:

Nel punto 4 del ricorso viene esposta una trattazione, che prosegue poi nel punto 5 (lett. A), sulla struttura idrogeologica dell'area di progetto e sull'andamento del livello della falda, sulla vulnerabilità dell'acquifero, sulla tenuta del sistema di impermeabilizzazione, sull'efficienza delle valvole a

clapet, sul sistema di svuotamento delle vasche e sulla ipotesi di bacino di fitodepurazione in fregio al torrente Pudiga, il tutto al fine di contestare la validità delle soluzioni progettuali adottate e per individuare un difetto nell'istruttoria di VIA.

In proposito, va osservato che gli studi specialistici di settore a supporto del progetto e lo studio di impatto ambientale trattano ampiamente e approfonditamente gli aspetti sollevati, fornendo le specifiche risposte ai temi e alle preoccupazioni sollevate.

La relazione istruttoria dà conto delle valutazioni operate nel merito, anche alla luce delle osservazioni espresse dagli enti territoriali.

Sulla base delle considerazioni istruttorie di merito (par. 3.1.), la pronuncia di compatibilità ambientale prescrive innanzitutto l'innalzamento del fondo delle vasche (settori II e III), ferma restando la realizzazione delle previste strutture e opere di impermeabilizzazione e di interconnessione unidirezionale tra l'invaso e la prima falda. Tale prescrizione (punto a del paragrafo 5.3) viene totalmente ignorata da parte ricorrente.

La prescrizione, invece, comporta che i timori espressi in ricorso riguardo alle presunte criticità durante la fase di svuotamento delle vasche perdano totalmente di consistenza. In ogni caso, si contestano le deduzioni, in quanto non tengono conto che la velocità e la portata di svuotamento può essere opportunamente regolata.

Il progetto è pensato in modo che l'opera possa armonizzarsi con livelli di falda superiori al fondo dell'invaso. L'innalzamento del fondo delle vasche richiesto in sede di pronuncia di compatibilità ambientale non ha lo scopo di escludere l'interferenza tra la vasca e la falda, ma di avere una minore

interferenza tra le due (vasca e falda), come riportato nella relazione istruttoria allegata al decreto di via, pag. 16.

In riferimento al medesimo tema, va comunque sottolineato che la compatibilità dell'opera in relazione al livello di falda è assicurata dal fatto che non è possibile alcuna immissione delle acque invase nella falda freatica, mentre è possibile il contrario a mezzo delle valvole a clapet. Quindi non è possibile alcuna fuoriuscita verso la falda delle acque di Seveso, Garbogera e Pudiga invase nella vasca di Senago.

Circa la riduzione utile del volume delle vasche a seguito della eventuale presenza di acque di falda sul fondo, la relazione istruttoria evidenzia che tale volume è destinato a tornare ad essere disponibile non appena si abbia un abbassamento del livello freatico, che per sua caratteristica intrinseca è destinato ad oscillare nel tempo in funzione delle precipitazioni annue. In proposito si segnala che nel 2013 la falda era a quota di circa 145 m s.m., quindi al di sotto del fondo vasca di progetto di 149 m s.m., e che il 2014 è stato un anno straordinariamente piovoso, decisamente al di sopra della media annua per le aree in parola.

5. SUL QUINTO MOTIVO

5.1 Con il quinto motivo si afferma che lo studio di impatto ambientale e il decreto impugnato affronterebbero il tema delle acque in maniera inadeguata.

La conclusione è semplicemente apodittica e basata su una lettura incompleta del decreto.

Controparte dà atto – e non potrebbe certo fare altrimenti – che il tema è espressamente trattato a pag 17 della relazione istruttoria, ma ipotizza che la impermeabilizzazione non sarebbe idonea a proteggere la falda.

Si è sopra dimostrato come la ricostruzione di controparte sia del tutto errata.

Riguardo alla qualità delle acque è però opportuno richiamare due punti fondamentali riassunti nelle considerazioni conclusive della relazione istruttoria (par. 5.1, pag. 24) e cioè:

- il progetto è organicamente collocato, a livello del sottobacino del Seveso, in un quadro previsionale e programmatico che prevede una articolata serie di interventi di risanamento - con forte valenza di protezione dei centri abitati nell'area metropolitana milanese e nel territorio a nord-nordovest - distribuiti e dimensionati sulla base di una dettagliata conoscenza dell'assetto idrogeologico, idrologico e idraulico del territorio interessato;
- l'intervento prospettato non può, per sua natura, intervenire sensibilmente sulla qualità delle acque del fiume e dei suoi affluenti, che sono oggetto di specifici interventi di risanamento, con i quali questo progetto non confligge.

Quanto al bacino di fitodepurazione - che ha carattere dimostrativo - didattico e non di trattamento delle acque del torrente Pudiga - la pronuncia prevede esplicitamente che esso possa essere stralciato dal progetto, in accoglimento di proposta dello stesso Comune ricorrente, e che tale decisione debba essere presa in sede di Conferenza dei Servizi.

Non vi è alcuna carenza di istruttoria, pertanto, ma solo valutazione ragionata di una serie di dati, che controparte non può certo ignorare.

5.2 Nella seconda parte del quinto motivo si eccepisce la carenza di istruttoria in merito alla **mobilità e al traffico**.

In realtà la questione del traffico indotto dal progetto è affrontata insieme

alle componenti atmosfera e rumore, dato che i tre temi sono strettamente connessi e rilevanti solo nella fase di costruzione e approntamento delle vasche di laminazione.

Il flusso di traffico indotto negli orari di lavoro in fase di cantiere (dunque, con effetto temporaneo) è stimato e valutato nello studio di impatto ambientale. Il suo valore non è tale da incidere significativamente sul flusso transitante sulla rete provinciale interessata, contrariamente a quanto affermato nel ricorso e smentito dai numeri riportati nello stesso rapportati al flusso generato dal cantiere.

Si veda inoltre la specifica prescrizione contenuta nella pronuncia di compatibilità ambientale circa il piano della cantierizzazione (par. 5.3, lett. c).

5.3 Riguardo alle componenti atmosfera e rumore si rimanda a quanto contenuto nella relazione istruttoria - che tiene conto delle concrete caratteristiche del progetto e delle lavorazioni previste per la sua realizzazione e alle articolate prescrizioni relative alla fase di cantiere ([par. 5.3, lett. f) della relazione istruttoria).

E' inoltre da sottolineare come siano del tutto pretestuose alcune affermazioni, quale quella secondo la quale la relazione affermerebbe che i mezzi impiegati dall'impresa appaltatrice sarebbero del tipo euro 4 ed euro 5: in realtà, a pag 20, la relazione afferma: *I fattori di emissione adottati per tale valutazione, se confrontati con i fattori medi dell'inventario regionale INEMAR 2012 per auto e mezzi pesanti, appaiono sovrastimati per il CO e sottostimati per NOx e PTS; sono tuttavia accettabili soprattutto se, per gli ultimi due inquinanti, il confronto è effettuato con i rispettivi fattori dell'inventario per autocarri pesanti di categoria euro 4 o*

5.”.

Inoltre, al punto 5.3, vi è una specifica prescrizione alla lettera i), secondo la quale le macchine diesel dovranno essere munite di sistemi di filtri antiparticolato (FAP), evitando l'utilizzo di autocarri pre Euro 3.

In sostanza, il motivo si basa su allegazioni non dimostrate e che, ad una attenta lettura del provvedimento di VIA e del relativo studio di impatto ambientale, si mostrano anche frutto di una lettura incompleta e pretestuosa.

6. SUL SESTO MOTIVO

6.1 Con il sesto motivo controparte lamenta, in pratica, la violazione della DGR N. 1266/2014 *“Linee guida per la componente salute pubblica degli SIA e della DGR n. 3018/2012 “Linee guida per la autorizzazione delle emissioni gassose delle attività ad impatto odorigeno”*.

Nella relazione sono riportate le conclusioni istruttorie relativamente alla componente salute pubblica, evidenziando che esse discendono dalle valutazioni circa gli elementi che significativamente potrebbero incidere su tale componente (permanenza dell'acqua nelle vasche, deposito dei sedimenti e loro qualità), ponendo anche l'accento sulla possibile proliferazione di insetti (che, peraltro, non è prerogativa della vasca di laminazione ma è caratteristica di ogni ambiente rurale interessato da corsi d'acqua fiancheggiati da vegetazione riparia, come è il contesto territoriale in argomento).

La DGR N. 1266/2014 definisce linee guida per la redazione del capitolo “salute pubblica” negli studi d'impatto ambientale, ed è quindi rivolta agli estensori degli studi di impatto ambientale in modo che questi forniscano tutti gli elementi necessari in sede istruttoria. Tali linee guida hanno

validità generale e la loro applicazione va ovviamente calibrata in riferimento alle caratteristiche specifiche del progetto .

La delibera non prevede quindi specifiche procedure di valutazione. È compito della Commissione tecnica regionale valutare, durante l'istruttoria, se gli elementi forniti soddisfano la necessità di comprendere adeguatamente gli effetti del progetto sulla componente in questione.

Ciò è stato fatto anche nel caso in esame, e le conclusioni istruttorie portano ad evidenziare come punti di attenzione la fase di cantiere e – in fase di gestione delle vasche - il controllo della qualità dei sedimenti e il contrasto alla proliferazione e degli insetti. Sono state pertanto previste apposite prescrizioni in merito (lett.g) e lett. da i) ad l) paragrafo 5.3 pag. 28-29 del provvedimento).

Il tutto senza tenere conto che le attività di monitoraggio saranno continue.

6.2 Quanto all'applicazione della DGR n. 3018/2012 "*Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno*", essa - come specificato nel campo di applicazione - ha ad oggetto principalmente attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale, ossia attività di carattere industriali o attività di gestione rifiuti, nell'ambito dei rispettivi procedimenti autorizzativi; sono infatti queste le attività che danno luogo a maggiori emissioni odorigene.

L'approccio indicato nelle linee guida, in particolare per quanto concerne gli impianti nuovi (quindi in fase di progettazione), è basato infatti sulla predisposizione di modelli finalizzati a determinare le ricadute - in termini di unità odorimetriche - delle emissioni odorigene sul territorio; tale

metodo trova una efficace applicazione alle attività industriali e di gestione rifiuti caratterizzate da emissioni per lo più convogliate e di cui siano noti, da esperienze reali o da letteratura, valori di emissioni odorigene da utilizzare nell'implementazione del modello.

Per il progetto in questione l'emissione di odore sarebbe estremamente complessa da rappresentare in un modello, sia a causa della configurazione della stessa, non trattandosi di una emissione convogliata, sia per via della mancanza di dati significativi relativi alle emissioni di odori provenienti da opere di questo tipo, necessari alla implementazione del modello.

Va inoltre rilevato che l'obiettivo principale delle suddette linee guida è la caratterizzazione delle emissioni odorigene al fine di valutarne possibili impatti sul territorio circostante: ribadita la complessa e, in ogni caso, poco efficace applicazione dei metodi proposti al caso in questione, si rileva come gli aspetti in merito al possibile sviluppo di odori sono comunque stati valutati nello studio di impatto ambientale in relazione alla gestione dei sedimenti. I medesimi aspetti saranno poi oggetto di specifica attività di monitoraggio al fine di valutarne l'eventuale effettiva entità, essendo questa strettamente legata alle caratteristiche chimico fisiche dei sedimenti stessi.

È errata, pertanto, l'affermazione secondo la quale sarebbero state sviluppate durante l'istruttoria solo considerazioni economiche; il motivo è, pertanto, del tutto privo di fondamento.

7. SUL SETTIMO MOTIVO

7.1 L'art 22 del d. lgs. n. 156/02 prevede, al secondo comma, che lo studio di impatto ambientale venga predisposto secondo le indicazioni di

cui all'allegato VII del medesimo decreto. L'allegato 7, al punto 5 bis, prevede che lo studio di impatto ambientale contenga una descrizione delle misure previste per il monitoraggio.

A parere di controparte la norma sarebbe stata violata dal decreto impugnato, in quanto la predisposizione del piano di monitoraggio viene rinviata al progetto definitivo.

Innanzitutto va considerato che la norma prevede la "descrizione" del piano di monitoraggio e non la redazione.

In secondo luogo parte ricorrente dimentica che il piano di monitoraggio ambientale è trattato dal cap. 7 dello studio di impatto ambientale e il tema è valutato nella relazione istruttoria.

Anche su questo punto dunque le argomentazioni del ricorso appaiono pretestuose e prive di una attenta disamina delle peculiari caratteristiche del progetto e dell'ambito interessato.

Pertanto, anche qui è opportuno richiamare alcune parti della relazione istruttoria e, in particolare, il paragrafo par. 3.9, ove può leggersi che *"nello s.i.a. sono contenute le linee di inquadramento generale del piano di monitoraggio ambientale (PMA), che si propone di focalizzare specificamente sulla componente ambiente idrico e, in particolare, sulle acque sotterranee, prevedendo un sistema di piezometri attraverso il quale verificare i livelli della falda e analizzare i principali parametri chimico fisici sia naturali che di eventuale contaminazione"*.

Vengono quindi proposte specifiche azioni di monitoraggio della componente faunistica, in ragione della collocazione dell'intervento nell'area del Parco regionale delle Groane e, per la sola durata del

cantiere, la predisposizione di centraline fisse e mobili per la raccolta di dati sull'inquinamento dell'aria.

Tuttavia, l'aspetto fondamentale che il ricorrente non coglie è quanto riportato ancora nel medesimo paragrafo, ossia che *“date le caratteristiche e le funzioni assegnate all'opera in progetto, il PMA – e in particolare la fase post operam - assume caratteri specifici e particolari, non assimilabili a quelli di una infrastruttura lineare o di un impianto produttivo”*. Nel prosieguo dell'atto l'affermazione viene specificata e giustificata.

Perciò l'affinamento operativo del PMA dovrà tener conto *“dell'effettivo interessamento delle diverse componenti e fattori ambientali nelle fasi di corso d'opera e post operam, tralasciando quelle attività che non sono in grado di fornire un significativo valore aggiunto in termini di verifica degli effetti del progetto in argomento”*. Inoltre, in fase di esercizio si prevede un monitoraggio dell'ecosistema instauratosi all'interno degli invasi.

“Contestualmente al termine degli eventi di piena e dello svasso è opportuno prevedere specifici controlli sulla quantità e, qualora sia necessaria la loro rimozione, la qualità dei depositi di fondo, in modo coordinato con quanto previsto dal disciplinare di gestione / piano di manutenzione del sistema.

Si dovrà anche valutare la significatività di indagini sulla qualità delle acque in fase di piena, eventualmente prevedendo l'installazione di un sistema di monitoraggio in continuo”.

Segue nel testo una specifica dei contenuti del PMA riguardo ai parametri da analizzare e alle frequenze di campionamento in particolare per le componenti ambiente idrico e atmosfera.

Il tutto è poi richiamato esplicitamente e quindi codificato nel quadro prescrittivo delle prescrizioni (lett. da n) a q) del paragrafo 5.3).

Si sottolinea inoltre che il PMA dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Autorità competente per la VIA.

In definitiva, anche sotto questo aspetto non solo non vi è alcuna "elusione della normativa" né "difetto di istruttoria", ma l'istruttoria si è spinta - doverosamente - a valutare e prescrivere azioni coerenti con il quadro progettuale, territoriale e ambientale coinvolto dal progetto.

7.2 Controparte contesta anche la mancanza di un piano di manutenzione.

Riguardo a questo aspetto, però, controparte estrapola una frase dalla relazione istruttoria, e precisamente del paragrafo 3.8 utilizzandola per dimostrare la propria tesi.

Se però si legge il paragrafo completo, le considerazioni cambiano radicalmente ,:

"Il progetto definitivo sottoposto a v.i.a. non comprende un vero e proprio piano di manutenzione [anche se le linee generali sono già esposte nella documentazione depositata], essendo questo un atto che deve necessariamente corredare il progetto esecutivo, nel quale si dovrà tener conto delle osservazioni e prescrizioni avanzate in sede di pronuncia di compatibilità ambientale e di approvazione del definitivo. "

Segue una serie di descrizioni e prescrizioni circa il piano di manutenzione, che qui non vengono integralmente riportate per non tediare l'ecc.mo Tribunale Superiore, ma che dimostrano come non vi sia alcuna "elusione della normativa" né "difetto di istruttoria", ma semplicemente la lettura del piano della manutenzione.

8. SULL'OTTAVO MOTIVO

8.1 Con l'ottavo motivo si eccepisce la violazione dell'art 5, comma 1, DM 16/1/2012, n. 161 quanto il proponente avrebbe dovuto predisporre il piano di utilizzo del materiale di scavo.

Il decreto, tuttavia non trova applicazione nella fattispecie in esame. Infatti il decreto si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del comma 2 bis dell'art 184 d. lg.s n. 156/06. In tal senso ha disposto anche TAR Lazio, sez. II bis, 10/6/2014, N. 6187.

La presente fattispecie concerne un'opera che non è soggetta a VIA, ma che a tale procedimento è stata assoggettata per volere del proponente.

8.2 In ogni caso, la regione ha sostanzialmente rispettato l'art 5 del DM.

La relazione istruttoria dà atto che nel progetto definitivo sottoposto a VIA sono delineate correttamente le operazioni e le informazioni da fornire per il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo previsto dal decreto ministeriale richiamato.

E' evidente tuttavia che la redazione del piano adeguatamente e ulteriormente dettagliato richiede la definizione, quantomeno, dei siti di utilizzo e di quelli provvisori di stoccaggio, nonché dei processi industriali di impiego di tali materiali, e che queste informazioni possono essere fornite solo dall'appaltatore una volta individuato, e non da AIPO che se lo facesse prefigurerebbe già in qualche modo l'esito della gara stessa d'appalto.

E' evidente che l'interpretazione dell'art. 5 del DM 16/1/2012, nella parte in cui dispone che *"l'espletamento di quanto previsto dal presente*

regolamento deve avvenire prima dell'espressione del parere di valutazione ambientale", come obbligo di approvare il piano definitivo prima della pronuncia sarebbe di impossibile - o estremamente difficile - applicazione.

Perciò si è preso atto concretamente che non risultava possibile in fase di VIA approvare il piano di utilizzo, ma è delineato nei termini generali esposti nella documentazione depositata e si è stabilito che il piano venga predisposto a cura dell'aggiudicatario, che avrà la disponibilità degli inerti, il quale dovrà sottoporlo all'approvazione dell'Autorità competente per la VIA.

E' comunque richiamato esplicitamente nel decreto di pronuncia che sino all'approvazione del Piano di utilizzo ogni eventuale smaltimento o recupero dei materiali provenienti dagli scavi dovrà essere effettuato nel rispetto di quanto disposto dalla parte quarta del d.lgs. 152/2006.

8.2 E' bene precisare che la pronuncia di compatibilità ha valutato come compatibile anche l'eventuale smaltimento come rifiuto, ferme restando le considerazioni circa l'utilità di addivenire all'approvazione di un piano e ferma restando il rispetto delle norme in materia.

8.3 In subordine, ove codesto ecc.mo Tribunale Superiore ritenesse che l'applicazione dell'art 5 del reg n. 161/2002 comporti la compiuta approvazione del piano, il regolamento dovrà essere disapplicato. L'istituto della disapplicazione di una norma regolamentare illegittima, non richiede che siano evocate in giudizio le autorità che quel regolamento hanno adottato, perché quell'atto, dopo la pronuncia del giudice, conserva la sua efficacia nell'ordinamento giuridico.

Nel caso di specie, si rileva come la norma secondaria sia illegittima per quanto sopra esposto e per contrasto con l'art 53 del d. lgs. n. 163/06.

9. SUL NONO MOTIVO

Con il nono motivo si lamenta la mancanza, nel quadro economico del progetto, dell'esborso dei diritti di escavazione da versare al comune di Senago, ai sensi dell'art 25, comma 2, LR n. 14/98.

La norma si riferisce ad attività previste nel piano cave ed è, pertanto, fattispecie non applicabile.

Infatti le attività di scavo delle vasche di Senago non rientrano nelle previsioni dell'attuale Piano Cave di Milano, in quanto opere che non nascono con una finalità estrattiva.

L'art 25 della L n. 14/98 prevede infatti tariffe da versarsi ai sensi dell'art 15, comma 1, della medesima legge, ossia fattispecie legata all'autorizzazione all'attività di coltivazione di cava, secondo le disposizioni dei piani cave.

10. SUL DECIMO MOTIVO

Con il decimo e ultimo motivo si lamenta la violazione dell'art. 3 della LR n. 5/2010 e dell'art 6 comma 1, RR 5/2011, in quanto il provvedimento di VIA sarebbe carente sotto il profilo del coordinamento finalizzato al successivo rilascio dell'autorizzazione alla costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e bacini di accumulo.

In realtà l'art. 3 della LR 8/98 prevede che il progetto di massima (che ai sensi dell'art. 3, parte 2, della DGR 5 marzo 2001, n. 3699 coincide con il "progetto preliminare") sia trasmesso al Genio Civile unitamente alla richiesta della pronuncia di compatibilità ambientale; il Genio Civile si esprime quindi circa l'ammissibilità delle opere alla LR 8/98. Tale

espressione avviene all'interno di una Conferenza dei Servizi e risponde anche agli obiettivi di cui all'art. 6 comma 1 lettera g) del RR5/2011.

La sede territoriale (STER) di Milaño (che ha acquisito le competenze dell'ex Genio Civile) ha espresso parere di ammissibilità con nota prot. AE01.2013.8939 del 18/12/2013 (doc. n.7).

L'iter di cui alla LR 8/98 è nel frattempo proseguito: il 26/05/2014 il progetto è stato sottoposto all'Unità tecnica dei Lavori pubblici, che ha espresso il proprio parere favorevole, con le prescrizioni proposte dall'ufficio istruttore.

Dunque ha avuto luogo, nei modi e nei tempi previsti, il coordinamento previsto dalla legge

*** **

Per tutti i motivi esposti, con riserva di ogni eccezione e produzione difensiva, si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

voglia l'Eccellentissimo Tribunale, disattesa ogni contraria domanda:

- dichiarare il ricorso inammissibile,
- in ogni caso, rigettare il ricorso nel merito, perché infondato.

Con vittoria di spese e onorari.

Si producono:

1. decreto impugnato
2. relazione generale al progetto
3. quadro alternative
4. studio idrologico idraulico
5. relazione qualità acque
6. verbale conferenza

7. parere Ster

8. SIA

9. DGR 1266/2012

10. DGR 3018/2012

11. Relazione tecnica integrativa

Milano, 5 giugno 2015

avv.  Pujatti